



**CIRCOLARE N. 37
2013/2014
DEL 24 MARZO 2014**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare C.O.N.I. del 20 marzo 2014

Si trasmette, in allegato, la Circolare C.O.N.I. del 20 marzo 2014, avente ad oggetto alcuni provvedimenti legislativi di interesse per l'organizzazione sportiva.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)**



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0004282/14

Roma, 20 marzo 2014

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: Provvedimenti statali e regionali interessanti l'organizzazione sportiva:

A) Legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

B) Circolare 6 febbraio 2014 recante "Nuovo codice della strada – articolo 9 – competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014".

C) Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2014, n. 37 – associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

D) Regione Lazio – legge regionale 11 dicembre 2013, n. 9, recante "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche".

E) Regione Trentino – Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano) – Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1, recante "semplificazione di procedure in materia di sport".

A) Legge 27 febbraio 2014, n. 15, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 28 febbraio 2014 la legge di cui all'oggetto, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

In base all'art. 1, comma 13, del presente provvedimento è differita al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Tale norma differisce dunque al 1° gennaio 2015 la deroga all'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste nell'ambito dell'art. 6 della legge 122/2010 (tra cui il limite di 30 euro relativo ai gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali, previsto dal comma 2 dell' articolo in questione nei confronti di tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, pertanto, sia nei confronti delle Federazioni iscritte nell'ambito dell'elenco ISTAT sia di quelle non inserite).

B) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 febbraio 2014 recante “Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014”.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 2014 la circolare di cui all'oggetto, recante “Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014”.

In primo luogo, si rappresenta che l' articolo 9, comma 1, del d.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) specifica che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare, per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle Regioni per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Pertanto, la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture.

Allo scopo di evitare appesantimenti procedurali, in base alla circolare in oggetto la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad Enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Più precisamente le autorizzazioni sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade Regionali e per competizioni che interessano più Province e Comuni; delle Province per le competizioni motoristiche su strade Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni; dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente Comunali.

In ordine alle competizioni che interessano più Regioni o più Province e Comuni di Regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla Regione da cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dall'articolo 9, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. Dalla presente disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente ed in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano, pertanto, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico.

Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo Codice della Strada prevede che, per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strada ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni o Enti locali, i promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo Codice della Strada, e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari purché con velocità di percorrenza ridotta.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità per tutto il percorso inferiore a 80 Km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

Non sono, invece, consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni ed alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E', peraltro, necessario che l'ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del CONI, espresso dalle competenti Federazioni sportive nazionali, e ciò anche per verificare il <carattere sportivo> delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni

di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Nuovo codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico- sportive della federazione di competenza.

Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale (comma 5, art. 9), gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata, tra l'altro, dal parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

E', inoltre, stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione Generale.

Sono state, altresì, prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2013. Le proposte, riportate nell'allegato A, sono relative a gare che si sono già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha concesso il nulla – osta, avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare stesse.

Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

Infine, la circolare in argomento rende noto, negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del provvedimento medesimo (All. A, elenco 1 e 2), il calendario delle specifiche gare automobilistiche e motociclistiche confermate (che si sono già svolte nel corso del 2013), da svolgersi nell'anno 2014.

Resta inteso che il suddetto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se – per qualsiasi motivo – una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate e documentate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma.

C) Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 febbraio 2014, n. 37 – associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

In data 21 febbraio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare avente ad oggetto "*Società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza-indicazioni operative*", che si allega alla presente.

Nella suddetta circolare viene innanzitutto evidenziata la natura non lucrativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui all'art. 90 della legge 289/2002, iscritte

nell'ambito dell'apposito Registro CONI; viene, quindi, ribadito che ai compensi erogati dalle medesime, nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa l'attività di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza, si applica il regime agevolato di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.

Il suddetto trattamento di favore si applica anche *“ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resa in favore delle Società e associazioni sportive dilettantistiche”* sui quali l'Agenzia delle entrate ha chiarito che *“in questa tipologia possono essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità “prima nota”, cassa, ecc. ecc.) purché non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico – giuridiche tipiche del professionista”*.

La circolare, inoltre, fornisce un'importante indicazione in base alla quale, considerata la complessità e la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l'attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l'insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l'amministrazione e per l'INPS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Ministero ravvisa l'opportunità di farsi promotore, d'intesa con lo stesso INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell'ambito delle ripetute associazioni e società dilettantistiche, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale, ex art. 67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.

Ciò premesso, si invitano gli uffici ministeriali a concentrare la relativa attività di vigilanza sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, ferma restando la possibilità di verificare la reale sussistenza dei presupposti previsti ai fini del riconoscimento da parte del CONI e per l'iscrizione al citato Registro.

D) Regione Lazio – legge regionale 11 dicembre 2013, n. 9, recante “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modifiche”.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Terza Serie Speciale Regioni, n. 11 del 15 marzo 2014, la legge indicata all'oggetto che apporta alcune modifiche rispetto alle norme regionali in materia di disciplina della professione di maestro di sci. In particolare sono state apportate alcune variazioni agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 29 e 31.

E) Regione Trentino – Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano) – Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1, recante “semplificazione di procedure in materia di sport”.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Terza Serie Speciale Regioni, n. 11 del 15 marzo 2014, il decreto indicato all'oggetto che provvede a semplificare le modalità procedurali connesse alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), punti 7 e 7bis, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19. I suddetti contributi, infatti, possono ora essere concessi dalla Giunta Provinciale senza acquisire il parere della Consulta provinciale dello sport.

Cordiali saluti.



Roberto Fabbricini
Segretario Generale